



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2014/0100(COD)

11.5.2015

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Relatore per parere: Sirpa Pietikäinen

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'agricoltura biologica coniuga nell'ambito della produzione alimentare gli aspetti della sostenibilità ambientale, la tutela della biodiversità, la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, nonché l'eticità del trattamento riservato agli animali. Il marchio biologico è vantaggioso anche per gli agricoltori che vi partecipano.

La popolarità dei prodotti biologici è in aumento in Europa e nel resto del mondo. Il settore biologico in Europa oggi è quattro volte più grande rispetto al 1999 e il tasso di crescita annuale resta elevato, intorno al 9 per cento. Per garantire la crescita del settore anche in futuro, dobbiamo far sì che il marchio biologico rimanga almeno tanto attraente e affidabile quanto lo è ora.

La proposta della Commissione intesa a promuovere l'agricoltura biologica in Europa è incentrata su tre obiettivi: eliminare gli ostacoli, garantire una concorrenza leale e migliorare la fiducia dei consumatori. La Commissione intende abolire molte deroghe esistenti in modo da semplificare le norme e ridurre gli oneri amministrativi.

La proposta della Commissione contiene elementi fondamentali per migliorare la continuità del settore biologico. Essa dovrebbe essere perfezionata aggiungendo una certa flessibilità in quei punti in cui l'applicazione delle stesse norme per tutti gli agricoltori comporterebbe, in pratica, una situazione in cui a non tutti gli agricoltori verrebbero garantite condizioni paritarie.

Sarebbe questo il caso, ad esempio, se tutto il materiale riproduttivo dovesse essere biologico senza eccezioni. Tale norma renderebbe difficile per gli agricoltori nell'Europa settentrionale trovare sementi resistenti all'inverno, poiché lo stock di dette sementi è ancora molto limitato. Occorre inoltre tenere conto delle diverse condizioni geografiche per quanto concerne le norme in materia di coltivazione in serra, garantendo che l'attuale interpretazione delle norme sulla coltivazione biologica in serra si applichi anche in futuro.

È di vitale importanza per la fiducia dei consumatori, la qualità della produzione e la parità di condizioni per i produttori, sviluppare controlli di qualità aperti ed equi per i prodotti biologici importati. Sarebbe pertanto necessario mettere in atto sistemi di autocontrollo e di audit esterno per i prodotti provenienti dall'interno dell'UE e i prodotti importati. Il revisore verrebbe ritenuto finanziariamente responsabile in caso di inosservanza.

Una maggiore flessibilità è necessaria anche nei casi in cui i prodotti biologici contengano residui. Nella proposta della Commissione, la responsabilità incombe esclusivamente sull'agricoltore, indipendentemente dal fatto che chi inquina sia un agricoltore o un soggetto terzo. È importante introdurre il principio "chi inquina paga" se un impianto ad alto rischio di contaminazione è situato in prossimità di un'azienda agricola di produzione biologica e se vi è la prova della responsabilità di terzi.

Uno degli argomenti per scegliere la produzione biologica è il maggiore benessere degli animali. Pertanto, la proposta della Commissione deve essere integrata da norme più rigorose in materia di benessere degli animali.

Al di fuori di questo specifico regolamento, l'agricoltura biologica dovrebbe essere migliorata

anche in altre normative dell'UE. Nella prossima revisione della politica agricola comune occorre garantire maggiori incentivi e più risorse finanziarie per gli agricoltori attivi nella produzione biologica o in fase di transizione. Per aumentare la disponibilità del materiale riproduttivo biologico, le banche dati europee dovrebbero essere ulteriormente sviluppate e dovrebbero essere disponibili maggiori finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, nell'ottica di aumentare la produzione e la disponibilità di sementi biologiche e materiale riproduttivo vegetale biologico.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all'integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e che promuove una produzione agricola sostenibile. Per questo motivo, nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica, da ultimo a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. Tali misure sono state rafforzate in particolare nell'ambito **delle** recente riforma del quadro giuridico applicabile alla politica di sviluppo rurale quale stabilita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

Emendamento

(4) Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all'integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e che promuove una produzione agricola sostenibile **e un allevamento appropriato delle specie**. Per questo motivo, nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica, da ultimo a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. Tali misure sono state rafforzate in particolare nell'ambito **della** recente riforma del quadro giuridico applicabile alla politica di sviluppo rurale quale stabilita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. **Nella prossima revisione della PAC occorre tuttavia assicurare incentivi più efficaci e maggiori risorse finanziarie agli agricoltori attivi nella produzione biologica o in fase di transizione, onde aumentare entro il 2030 le superfici destinate all'agricoltura biologica ad almeno il 20% della superficie agricola utilizzata nell'Unione nonché preservare e valorizzare la biodiversità anche mediante**

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il settore dell'agricoltura biologica nell'Unione si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni, non soltanto in termini di superficie utilizzata per l'agricoltura biologica, ma anche in relazione al numero di aziende e di operatori biologici registrati complessivamente nell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è

(13) I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è

fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l'applicazione di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e armonizzate a livello dell'Unione. Tali norme di produzione dovrebbero inoltre soddisfare le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.

fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l'applicazione di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose, **trasparenti** e armonizzate a livello dell'Unione **tenendo in debita considerazione le diverse condizioni geografiche e climatiche della stessa**. Tali norme di produzione dovrebbero inoltre soddisfare le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la **sicurezza e la** qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) In linea di principio, le norme di produzione generali stabilite dal presente regolamento dovrebbero includere il divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti e organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM. Dato che i consumatori sono sempre più preoccupati per l'impatto ambientale della trasformazione e del trasporto di prodotti alimentari, gli operatori della filiera biologica diversi dagli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine e animali di acquacoltura dovrebbero essere tenuti a gestire le loro prestazioni ambientali secondo un sistema armonizzato. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi imposti alle microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²⁷, attive nella produzione biologica, è opportuno che esse siano esentate da tale requisito. Per garantire la

Emendamento

(15) In linea di principio, le norme di produzione generali stabilite dal presente regolamento dovrebbero includere il divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti, organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM, **la clonazione animale compresi i prodotti e la progenie da essa derivati e la poliploidia indotta artificialmente**. Dato che i consumatori sono sempre più preoccupati per l'impatto ambientale della trasformazione e del trasporto di prodotti alimentari, gli operatori della filiera biologica diversi dagli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine e animali di acquacoltura dovrebbero essere tenuti a gestire le loro prestazioni ambientali secondo un sistema armonizzato. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi imposti alle microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della

corretta applicazione delle norme generali di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne la fissazione dei criteri cui deve conformarsi il sistema di gestione ambientale.

Commissione²⁷, attive nella produzione biologica, è opportuno che esse siano esentate da tale requisito **di rispettare il sistema delle prestazioni ambientali**. Per garantire la corretta applicazione delle norme generali di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne la fissazione dei criteri cui deve conformarsi il sistema di gestione ambientale.

²⁷ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

²⁷ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.03, pag. 36).

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Per ridurre ulteriormente l'impronta ecologica dell'agricoltura biologica, gli Stati membri dovrebbero incentivare il consumo di beni locali, ridurre gli imballaggi, promuovere il ricorso a materiali da imballaggi riutilizzabili, riciclabili o biodegradabili e ridurre le emissioni dovute al trasporto.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Il rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità non gestite secondo le norme di produzione biologica. Pertanto,

(16) Il rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità non gestite secondo le norme di produzione biologica. Pertanto,

dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell'Unione che intendono passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Le aziende agricole biologiche dovrebbero essere sottoposte allo stesso periodo di conversione in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che in precedenza abbiano o meno aderito a misure agroambientali sovvenzionate da fondi dell'Unione. Non è tuttavia necessario alcun periodo di conversione nel caso dei terreni a riposo. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme che integrano le norme di conversione generali o che integrano e modificano le norme di conversione specifiche.

dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell'Unione che intendono passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. ***Tuttavia, le aziende agricole miste comprendenti unità non gestite secondo le norme sulla produzione biologica e unità gestite in base a tali norme dovrebbero essere autorizzate laddove sia possibile operare una netta distinzione tra le unità gestite secondo le norme di produzione biologica e quelle gestite con metodi convenzionali, a condizione che le attività agricole convenzionali siano chiaramente differenziate dalle attività di agricoltura biologica oppure le attività agricole tradizionali si svolgano in un luogo geografico lontano dalle attività dell'agricoltura biologica. Le aziende agricole miste dovrebbero essere autorizzate se l'azienda agricola o acquicola è in corso di conversione.*** Le aziende agricole biologiche dovrebbero essere sottoposte allo stesso periodo di conversione in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che in precedenza abbiano o meno aderito a misure agroambientali sovvenzionate da fondi dell'Unione. Non è tuttavia necessario alcun periodo di conversione nel caso dei terreni a riposo. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme che integrano le norme di conversione generali o che integrano e modificano le norme di conversione specifiche.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) A norma del regolamento (CE) n. 834/2007^{1 bis} del Consiglio, la produzione biologica nelle serre e nei vasi per piante andrebbe consentita anche in futuro.

^{1 bis} **Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) L'uso di pesticidi dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata all'applicazione di misure che impediscono eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti grazie a tecniche che non comportano l'uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. L'uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se le tecniche sopra citate non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ dopo essere stati ritenuti

(20) L'uso di pesticidi dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata all'applicazione di misure che impediscono eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti grazie a tecniche che non comportano l'uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio **l'avvicendamento e** la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. L'uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se le tecniche sopra citate non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ dopo

compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche con condizioni restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

²⁸ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

essere stati ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche con condizioni restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

²⁸ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La Commissione è invitata a rivedere il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} e ad adottare altre misure necessarie in modo da favorire l'uso di pesticidi biologicamente attivi che presentano un basso rischio per la salute umana rispetto ad altri.

^{1bis} ***Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Considerando l'importanza di promuovere l'impiego di sementi e piante adatte alle condizioni pedoclimatiche e rispondenti alle aspettative dei consumatori, è necessario incentivare la produzione di sementi e piante biologiche, ferma restando la possibilità di utilizzare sementi e piante non biologiche in caso di insufficiente disponibilità o al fine di garantire il mantenimento di un'adeguata base genetica.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Considerando che nell'ambito dell'agricoltura biologica è necessario garantire animali da riproduzione che siano provvisti di un buon corredo genetico, da allevare nel rispetto delle regole dell'agricoltura biologica, risulta opportuno mantenere la possibilità, a determinate condizioni, di utilizzare animali da riproduzione non biologici, al fine di rimediare a una mancanza di disponibilità o garantire un'adeguata base genetica, in particolare per le specie e le razze rare.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli, su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione

(22) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli, su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione

vegetale, la produzione animale "senza terra" dovrebbe essere **vietata**. **La scelta delle razze da utilizzare dovrebbe tener conto della loro** capacità di adattamento **alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; sarebbe inoltre opportuno** incoraggiare una grande diversità biologica.

vegetale, la produzione animale "senza terra" dovrebbe essere **penalizzata**. **È opportuno favorire l'utilizzo di razze autoctone al fine di garantire una** capacità di adattamento **massima cercando, allo stesso tempo, di** incoraggiare una grande diversità biologica.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) A causa delle eccezioni esistenti in relazione ai livelli più elevati di norme sul benessere degli animali nella produzione biologica, le pratiche di allevamento associate variano notevolmente in seno all'Unione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) È opportuno vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza.

(25) È opportuno vietare le mutilazioni **e tutte quelle pratiche** che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza. **Sarebbe opportuno mantenere un'eccezione per la rimozione delle corna, laddove tale pratica possa essere giustificata da preoccupazioni relative al benessere degli animali o alla sicurezza dei lavoratori. Se si reputa necessario effettuare un intervento chirurgico, l'intervento è effettuato sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.**

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il bestiame dovrebbe essere alimentato con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguate ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, potrebbe essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

Emendamento

(26) Il bestiame dovrebbe essere alimentato con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguate ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, potrebbe essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise. ***In questo contesto, la Commissione dovrebbe altresì garantire una deroga per l'uso in futuro di selenio nell'agricoltura biologica. La deroga è intesa a garantire il benessere degli animali attraverso un'alimentazione di elevata qualità, anche nei contesti geografici in cui il selenio non risulta naturalmente nel suolo. Inoltre, a tale scopo, la Commissione dovrebbe istituire un elenco positivo di mangimi non biologici laddove quelli biologici siano insufficienti, garantendo tempi congrui per l'adeguamento del settore allo sviluppo del mercato.***

Motivazione

Una carenza di selenio riduce lo sviluppo di anticorpi nel bestiame. Nei paesi europei in cui il pascolo non contiene una quantità sufficiente di selenio, la deroga per l'uso nei mangimi deve essere garantita.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Il regolamento (CE) n. 834/2007 ha previsto varie eccezioni alle norme di

Emendamento

(43) Il regolamento (CE) n. 834/2007 ha previsto varie eccezioni alle norme di

produzione biologica. L'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni ha dimostrato che tali eccezioni hanno un impatto negativo sulla produzione biologica. In particolare, è stato constatato che l'esistenza stessa di tali eccezioni ostacola la produzione di fattori produttivi in forma biologica e non garantisce l'elevato livello di benessere degli animali associato alla produzione biologica. Inoltre, la gestione e il controllo delle eccezioni comporta un onere amministrativo considerevole sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori. Infine, l'esistenza di eccezioni ha creato condizioni favorevoli alle distorsioni della concorrenza e ha minacciato di compromettere la fiducia dei consumatori. È dunque opportuno restringere ulteriormente la possibilità di consentire eccezioni alle norme di produzione biologica, limitandole ai casi di circostanze calamitose.

produzione biologica. L'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni ha dimostrato che tali eccezioni hanno un impatto negativo sulla produzione biologica. In particolare, è stato constatato che *in alcuni casi* l'esistenza stessa di tali eccezioni ostacola la produzione di fattori produttivi in forma biologica e non garantisce l'elevato livello di benessere degli animali associato alla produzione biologica. Inoltre, la gestione e il controllo delle eccezioni comporta un onere amministrativo considerevole sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori. Infine, l'esistenza di eccezioni ha creato condizioni favorevoli alle distorsioni della concorrenza e ha minacciato di compromettere la fiducia dei consumatori. È dunque opportuno restringere ulteriormente la possibilità di consentire eccezioni alle norme di produzione biologica, limitandole.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Al fine di consentire il proseguimento o la ripresa della produzione biologica in caso di circostanze calamitose è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo alla fissazione di criteri che consentano di determinare l'esistenza di circostanze calamitose e stabilire norme specifiche per far fronte a tali casi nonché i requisiti necessari in materia di monitoraggio e notifica.

Emendamento

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) La produzione biologica si basa sul principio generale della limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni. Gli agricoltori sono tenuti a prendere misure per prevenire il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati. Malgrado tali misure, potrebbero esserci casi in cui agli agricoltori è vietato commercializzare i propri prodotti come biologici a causa della presenza non intenzionale di prodotti o sostanze non autorizzati. È dunque opportuno prevedere che gli Stati membri, a norma dell'articolo 42 del trattato, possano essere autorizzati dalla Commissione a concedere pagamenti nazionali volti a indennizzare le perdite sostenute in tali casi. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite.

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(51) Gli Stati membri assicurano che le perdite subite dagli agricoltori biologici a causa di contaminazioni non intenzionali siano adeguatamente coperte. Nel caso in cui sia possibile tracciare l'origine della contaminazione, gli Stati membri applicano il principio "chi inquina paga".

Emendamento

(55 bis) In passato, i livelli più elevati di benessere degli animali attesi per i prodotti biologici non sono sempre stati applicati a livello pratico. È necessario adottare misure per assicurare che i consumatori dell'Unione che acquistano prodotti di origine animale, inclusi gli alimenti, possano essere certi che i prodotti alimentari etichettati come biologici soddisfino le norme di produzione più severe, anche in termini di benessere degli animali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della **produzione, della trasformazione e della distribuzione**. Tale produzione dovrebbe essere soggetta a controlli ufficiali o altre attività ufficiali effettuate conformemente al regolamento (UE) n. (XXX/XXXX) del Parlamento europeo e del Consiglio³³ al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

³³ Regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012 e [...] /2013 [Ufficio delle pubblicazioni: si prega di inserire il numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e

Emendamento

(58) La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della **filiera produttiva**. Tale produzione dovrebbe essere soggetta a controlli ufficiali o altre attività ufficiali effettuate conformemente al **presente** regolamento. **Una volta adottato il regolamento** (UE) n. (XXX/XXXX) del Parlamento europeo e del Consiglio³³ **la Commissione potrebbe, ove del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per includere la produzione biologica nell'ambito di applicazione di detto regolamento, al** fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

³³ Regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012 e [...] /2013 [Ufficio delle pubblicazioni: si prega di inserire il numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e

2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L ...).

2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L ...).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) Tenendo conto dei gravi problemi di verifica e di conformità in relazione alla produzione biologica originaria dei paesi terzi, la Commissione dovrebbe esaminare e valutare la possibilità e le modalità di creare un sistema di autocontrollo e audit esterno entro la fine del 2020 nonché, se del caso, adottare le necessarie azioni preparatorie e legislative. Nell'ambito di tale sistema, gli operatori dei paesi terzi che producono prodotti biologici da importare nell'Unione dovranno istituire un sistema di autocontrollo per l'ispezione e la verifica della qualità dei processi e dei prodotti. Tali sistemi di controllo indipendenti dovranno essere verificati da un revisore indipendente, stabilito come rappresentante autorizzato all'interno dell'Unione. Il revisore sarà ritenuto finanziariamente responsabile in caso di mancata conformità.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(62 bis) Per massimizzare le opportunità per i piccoli agricoltori e incoraggiare i singoli agricoltori a formare gruppi di operatori, le norme riguardanti i gruppi di operatori dovrebbero tenere conto delle esigenze e delle capacità in termini di

Motivazione

La definizione di "piccolo agricoltore" è stabilita da ciascuno Stato membro. Per incoraggiare l'adesione a gruppi di operatori, è importante che le norme che disciplinano detti gruppi tengano conto delle esigenze dei piccoli agricoltori in tutti gli Stati membri. Tali norme non dovrebbero rappresentare un onere amministrativo o essere di difficile applicazione.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Considerando 75**

Testo della Commissione

(75) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità tecniche per la creazione della banca dati nella quale figurerà l'elenco delle varietà per le quali esiste materiale riproduttivo vegetale ottenuto con il metodo di produzione biologico; per quanto riguarda l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, comprese le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti relativi alla loro composizione e le condizioni per il loro l'uso; per quanto riguarda le modalità specifiche e pratiche relative alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni relative ai numeri di codice delle autorità di controllo e degli organismi di controllo e dell'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole, l'attribuzione dei numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo e l'indicazione del luogo di

Emendamento

(75) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità tecniche per la creazione della banca dati ***unica*** nella quale figurerà l'elenco delle varietà, ***in particolare quelle tradizionali e rare***, per le quali esiste materiale riproduttivo vegetale ottenuto con il metodo di produzione biologico; per quanto riguarda l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, comprese le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti relativi alla loro composizione e le condizioni per il loro l'uso; per quanto riguarda le modalità specifiche e pratiche relative alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni relative ai numeri di codice delle autorità di controllo e degli organismi di controllo e dell'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole, l'attribuzione dei numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di

coltivazione delle materie prime agricole; per quanto riguarda i dettagli e le specifiche relative al contenuto, alla forma e al metodo di comunicazione delle notifiche, da parte degli operatori o gruppi di operatori, della propria attività alle autorità competenti e la forma di pubblicazione delle tariffe che possono essere imposte per l'esecuzione dei controlli; per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i gruppi di operatori e le autorità competenti, tra le autorità di controllo e gli organismi di controllo e tra gli Stati membri e la Commissione; per quanto riguarda il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi terzi e la creazione di un elenco di tali autorità di controllo e organismi di controllo, nonché le norme destinate a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati; per quanto riguarda la redazione di un elenco di paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco, nonché le norme intese a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati da questi paesi; per quanto riguarda il sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del presente regolamento e per quanto riguarda la redazione dell'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

controllo e l'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole; per quanto riguarda i dettagli e le specifiche relative al contenuto, alla forma e al metodo di comunicazione delle notifiche, da parte degli operatori o gruppi di operatori, della propria attività alle autorità competenti e la forma di pubblicazione delle tariffe che possono essere imposte per l'esecuzione dei controlli; per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i gruppi di operatori e le autorità competenti, tra le autorità di controllo e gli organismi di controllo e tra gli Stati membri e la Commissione; per quanto riguarda il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi terzi e la creazione di un elenco di tali autorità di controllo e organismi di controllo, nonché le norme destinate a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati; per quanto riguarda la redazione di un elenco di paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco, nonché le norme intese a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati da questi paesi; per quanto riguarda il sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del presente regolamento e per quanto riguarda la redazione dell'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del

Consiglio³⁴.

³⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

³⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(75 bis) Ai fini della conservazione della biodiversità dell'Unione, accanto alla banca dati unica è opportuno promuovere l'istituzione di una banca genetica europea, in collaborazione con gli Stati membri e gli enti regionali e locali.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(77 bis) Il piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea dovrebbe essere utilizzato per contribuire a finanziare la ricerca e l'innovazione nell'ottica di aumentare la produzione e la disponibilità di sementi biologiche e materiale riproduttivo vegetale biologico.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 77 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(77 ter) Nell'ottica di aumentare la produzione, la disponibilità e l'uso di sementi biologiche e materiale riproduttivo vegetale biologico è opportuno incoraggiare accordi di partenariato tra i costitutori, i moltiplicatori di sementi e tutti gli attori dell'agricoltura biologica. È inoltre opportuno conferire mandato al gruppo di esperti incaricati di formulare pareri tecnici sulla produzione biologica (EGTOP) al fine di sviluppare un nuovo sistema per l'utilizzo funzionale e sostenibile delle sementi biologiche, che abbia anche un effetto incentivante per i costitutori e i moltiplicatori di sementi biologiche.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(78 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare la messa a punto di una banca dati a livello di Unione sulla disponibilità di razze di animali allevate con prodotti biologici e sulla loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che il servizio di consulenza sulla disponibilità e l'adeguatezza di tali razze sia di un livello sufficiente.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica e stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'uso di indicazioni ad essa riferite nell'etichettatura e nella pubblicità.

Emendamento

Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica e stabilisce le norme relative alla produzione biologica, ***ai relativi controlli e certificazione e*** all'uso di indicazioni ad essa riferite nell'etichettatura e nella pubblicità.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ non sono soggette al presente regolamento.

Emendamento

Le operazioni di ristorazione collettiva, ***finalizzata alla somministrazione di prodotti e preparati alimentari biologici,*** effettuate da una collettività quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ non sono soggette al presente regolamento.

³⁵ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

³⁵ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

(3) “materia prima agricola”: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione **o di trasformazione**;

Emendamento

(3) “materia prima agricola”: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di **trasformazione, preparazione o** conservazione;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

(4) “misure preventive”: le misure da adottare al fine di garantire la qualità del suolo così come la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le piante infestanti, nonché per evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati in virtù del presente regolamento;

Emendamento

(4) “misure preventive”: le misure da adottare al fine di garantire la qualità **e fertilità** del suolo **e la conservazione della biodiversità**, così come la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi, **le malattie** e le piante infestanti, nonché per evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati in virtù del presente regolamento **in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione**;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

(5) “conversione”: la transizione dalla **produzione** non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo;

Emendamento

(5) “conversione”: la transizione **dall'agricoltura** non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, **durante il quale sono applicate le norme che disciplinano la produzione biologica**;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

(7) “gruppo di operatori”: un gruppo nell’ambito del quale ciascun operatore è un agricoltore la cui azienda comprende al massimo 5 ettari di superficie **agricola utilizzata e le cui attività possono includere, oltre alla produzione di alimenti o mangimi, la trasformazione di alimenti o mangimi;**

Emendamento

(7) “gruppo di operatori”: un gruppo nell’ambito del quale ciascun operatore è un agricoltore la cui azienda comprende al massimo **cinque** ettari di superficie **o un volume d'affari annuo non superiore a 25 000 EUR. Le aziende agricole dei singoli membri del gruppo sono geograficamente vicine le une alle altre;**

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all’articolo 26 (certificazione di gruppo). I piccoli agricoltori dovrebbero poter partecipare alla certificazione di gruppo al fine, in particolare, di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e i relativi oneri amministrativi. Quanto alle condizioni di partecipazione dovrebbe essere introdotto un criterio aggiuntivo (volume d'affari annuo massimo di 25 000 EUR).

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) "materiale riproduttivo vegetale": qualsiasi vegetale in qualsiasi fase del suo sviluppo, ivi incluse sementi con cui è possibile produrre piante intere e destinate a tale scopo;

Motivazione

Occorre inserire una definizione di materiale riproduttivo vegetale che specifichi come in tale termine rientrino anche le sementi, le quali potrebbero altrimenti apparire escluse.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)

**(16 bis) "aspetto ambientale diretto":
aspetto ambientale diretto quale definito
all'articolo 2, punto 2, del regolamento
(CE) n. 1221/2009^{1bis}.**

**^{1bis}Regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della
Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009,
pag. 1).**

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) definisce l'"aspetto ambientale diretto" come "un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione medesima sul quale quest'ultima ha un controllo di gestione diretto". Il presente emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento 36

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33**

Testo della Commissione

(33) "autorità di controllo": un'autorità di controllo per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici quale definita all'articolo 2, punto 39, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali];

Emendamento

(33) "autorità di controllo": un'autorità di controllo per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici quale definita all'articolo 2, punto 39, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali] **alla quale un'autorità competente ha trasferito, parzialmente o totalmente, la propria competenza in materia di controlli e certificazione nel settore della produzione biologica ai sensi del presente regolamento o, se del caso, un'autorità equivalente che svolge la propria attività**

in un paese terzo;

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 34

Testo della Commissione

(34) “organismo di controllo”: un organismo delegato quale definito all'articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali], nonché un organismo riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l'importazione di prodotti biologici nell'Unione;

Emendamento

(34) "organismo di controllo": un organismo delegato quale definito all'articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali], ***che esegue i controlli e la certificazione nel settore della produzione biologica ai sensi del presente regolamento***, nonché un organismo ***equivalente*** riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli ***e la certificazione*** nei paesi terzi per l'importazione di prodotti biologici nell'Unione;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) "nanomateriale ingegnerizzato": nanomateriali ingegnerizzati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del regolamento (UE) n. 1169/2011^{1bis};

^{1bis}Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della

Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 43

Testo della Commissione

(43) “radiazioni ionizzanti”: radiazioni ionizzanti quali definite all’articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio⁴⁷.

⁴⁷ Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

Emendamento

(43) “radiazioni ionizzanti”: radiazioni ionizzanti quali definite all'articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio⁴⁷ e secondo quanto previsto dalla direttiva 1999/2/CE del parlamento europeo e del Consiglio^{47 bis},

⁴⁷ Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

^{47bis} *Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).*

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) "coltura di vegetali in terra":

produzione su terreno vivo (terreno minerale mescolato e/o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica) in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso;

Motivazione

Collegato all'emendamento relativo all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Capo II – titolo**

Testo della Commissione

Principi della produzione biologica

Emendamento

Obiettivi e principi della produzione biologica

Emendamento 42

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo**

Testo della Commissione

Principi generali

Emendamento

Obiettivi e principi generali

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile ***per l'agricoltura*** che si basa sui seguenti principi generali:

Emendamento

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che ***persegue i seguenti obiettivi generali e che*** si basa sui seguenti principi generali:

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

Emendamento

c) assicurare un impiego responsabile **ed ecologico** dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) produrre prodotti di alta qualità;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non abbiano effetti nocivi sull'ambiente, sulla salute umana, sulla salute dei vegetali o sulla salute e il benessere degli animali;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

ii) praticano la coltura di vegetali **e** la produzione animale **legate** alla terra, **o**

Emendamento

ii) praticano la coltura di vegetali **in terra** **e/o** la produzione animale **legata** alla terra

l'acquacoltura che rispetta il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;

nel contesto di un ecosistema agricolo che rispetta misure preventive quali:

- la protezione del suolo e la copertura contro il vento e l'erosione dell'acqua,*
- la rotazione delle colture,*
- l'utilizzo di sementi e animali con un grado elevato di resistenza contro le malattie,*

o praticano un'acquacoltura sostenibile;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) promuovere i canali di distribuzione corti e le produzioni locali nelle varie zone dell'Unione;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) utilizzare pratiche che hanno un impatto positivo sulla salute dei consumatori e degli operatori.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

*Nel quadro delle attività agricole e dell'acquacoltura, la produzione biologica si basa **in particolare** sui seguenti principi specifici:*

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione

(f) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;

Emendamento

f) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie ***in tutte le fasi della vita, inclusi il trasporto e la macellazione;***

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione

(g) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica e di sostanze naturali non agricole;

Emendamento

g) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica e di sostanze naturali non agricole ***che soddisfino il fabbisogno nutrizionale degli animali. Laddove non sia possibile utilizzare prodotti naturali per soddisfare il fabbisogno nutrizionale, è possibile avvalersi in misura limitata di esenzioni a norma dell'articolo 19, secondo condizioni ben definite;***

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera h

Testo della Commissione

(h) escludere dall'intera catena dell'alimentazione biologica l'ingegneria genetica, la clonazione animale, la poliploidia artificialmente indotta e le radiazioni ionizzanti;

Emendamento

h) escludere dall'intera catena dell'alimentazione biologica l'ingegneria genetica, ***compresi gli organismi modificati geneticamente e i prodotti da essi derivati***, la clonazione animale, ***compresi la progenie di animali clonati e i prodotti derivati da animali clonati***, la poliploidia artificialmente indotta e le radiazioni ionizzanti;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) escludere gli alimenti che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'intera azienda agricola o acquicola è gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica;

a) l'intera azienda agricola o acquicola è gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica, ***ad eccezione delle aziende in cui è possibile effettuare una chiara separazione tra le unità biologiche e quelle gestite in modo convenzionale, e che soddisfano una delle seguenti condizioni:***

i) le attività agricole tradizionali sono chiaramente distinte dalle attività agricole biologiche, purché:

– per quanto riguarda gli animali, siano interessate specie distinte;

– per quanto riguarda i vegetali, siano interessate varietà diverse facilmente distinguibili;

Per quanto riguarda l'acquacoltura possono essere interessate le stesse specie, purché vi sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione;

ii) le attività agricole tradizionali si svolgono in un luogo geografico lontano dalle attività dell'agricoltura biologica; o

iii) l'azienda agricola o acquicola è in corso di conversione;

Qualora non tutte le unità di un'azienda

siano dedite alla produzione biologica, l'operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) gli operatori biologici, diversi dalle microimprese, gli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine o animali di acquacoltura mettono in atto un sistema di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali.

Emendamento

d) gli operatori biologici, diversi dalle microimprese, gli agricoltori, **gli apicoltori** e gli operatori che producono alghe marine o animali di acquacoltura mettono in atto un sistema di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali, **compresi metodi per l'individuazione e la misurazione degli aspetti ambientali diretti del funzionamento dell'organizzazione, che si basano sugli indicatori chiave indicati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009^{1bis}. La definizione di obiettivi annuali per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e l'attuazione di un sistema di documentazione e di rendicontazione in tal senso sono supervisionate nel quadro del processo di certificazione biologica.**

^{1bis} **Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).**

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli agricoltori biologici attuano strategie che valorizzano la natura e tutelano la biodiversità e limitano gli impatti negativi del cambiamento climatico.

Gli operatori dimostrano in che modo essi contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione della natura e della biodiversità. Gli Stati membri decidono la modalità o le modalità con cui mettere in pratica tale contributo e possono stabilire propositi e obiettivi minimi.

Gli operatori mostrano quali iniziative essi applicano all'interno del loro sistema di produzione agricola al fine di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico, ad esempio il sequestro del carbonio, e stabiliscono obiettivi di rendimento per la loro azienda agricola. Gli Stati membri possono stabilire propositi e obiettivi minimi che devono essere soddisfatti tenendo conto della situazione regionale, compresa la struttura regionale delle aziende agricole.

Motivazione

L'agricoltura biologica è positiva per la tutela della biodiversità in virtù del divieto di utilizzo di pesticidi, dell'uso di fertilizzanti organici, dell'uso del sovescio, della diversità dei pascoli e delle colture. Sono, tuttavia, necessarie iniziative attive volte a salvaguardare il principio di cui all'articolo 4, lettera b). Sembra opportuno introdurre una disposizione che preveda una garanzia in termini di livello minimo di risultato in materia di sequestro del carbonio, che costituisce un importante e forte strumento di protezione del clima che può essere utilizzato a livello aziendale. Oltre a ciò, i consumatori di prodotti biologici si aspettano un contributo alla tutela del clima, che dovrebbe quindi essere garantita dal regolamento.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), durante il periodo di conversione l'azienda agricola può essere suddivisa in unità chiaramente distinte che non sono tutte dedite all'agricoltura biologica. Per quanto riguarda gli animali, nel periodo di conversione sono interessate dalla produzione biologica specie diverse. Per quanto riguarda l'acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie purché esista un'adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda i vegetali, nel periodo di conversione sono interessate dalla produzione biologica varietà diverse facilmente distinguibili.

Emendamento

soppresso

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi e animali in produzione biologica.

Emendamento

1. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, ***includere le sementi***, microrganismi e animali in produzione biologica.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la gestione della produzione di funghi e di altri sistemi vegetali e sistemi di produzione vegetale specifici; ***soppresso***

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è quello di limitare i poteri delegati conferiti alla Commissione in materia di serre e funghi. La Commissione non dovrebbe pertanto avere la facoltà di adottare atti delegati in tali settori.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la raccolta di piante selvatiche. ***soppresso***

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è quello di limitare i poteri delegati conferiti alla Commissione in materia di piante selvatiche ed erbe aromatiche. La Commissione non dovrebbe pertanto avere la facoltà di adottare atti delegati in tali settori.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che stabilisce norme specifiche sulla produzione di conigli e bachi da seta.

Motivazione

Specificare tali categorie è necessario poiché si tratta di categorie molto diffuse nell'agricoltura biologica e non si è mai riusciti ad avere finora una legislazione in merito.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri incoraggiano la realizzazione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencati gli stock disponibili di novellame di animali di acquacoltura provenienti da stock biologici e da aziende biologiche all'interno dell'Unione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose e fatti salvi i principi di cui al capo II, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo alla fissazione dei criteri che consentano di definire tali situazioni come calamitose e di stabilire norme specifiche su come far fronte a tali situazioni nonché sui requisiti in materia di monitoraggio e notifica.

Fatti salvi i principi di cui al capo e conformemente all'allegato II, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo all'autorizzazione di eccezioni per quanto concerne le norme di produzione di cui al capo III.

Tali eccezioni sono limitate al minimo e, se del caso, limitate temporalmente. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo e riguardanti le eccezioni relative alle norme di produzione in materia di vegetali e prodotti vegetali, animali da allevamento e giovani stock di animali di acquacoltura cessano di applicarsi, in

ogni caso, il 31 dicembre 2021.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il trasporto di animali biologici avviene nel rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1/2005^{1a}, e garantisce il rispetto dei più elevati standard di benessere animale conformemente alle regole supplementari che limitano la durata del trasporto e stabiliscono condizioni per il trasporto degli animali biologici a norma dell'allegato II del presente regolamento.

^{1bis} Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Conformemente al principio di precauzione, la Commissione stabilisce un elenco di sostanze che non possono essere utilizzate nei materiali utilizzati per il confezionamento dei prodotti biologici.

Motivazione

Le sostanze possono migrare dall'imballaggio agli alimenti. Poiché i consumatori si aspettano logicamente che i prodotti biologici siano ancora più sicuri dei prodotti non biologici, la Commissione dovrebbe definire, conformemente al principio di precauzione, un

elenco di sostanze che possono avere un impatto negativo sulla salute e che non dovrebbero, quindi, essere utilizzate, o che dovrebbero essere utilizzate soltanto in quantità trascurabili, nel materiale di imballaggio utilizzato per i prodotti biologici.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) come medicinali e prodotti non terapeutici che contribuiscono a garantire la salute e il benessere degli animali.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) se i prodotti di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono pesticidi biologicamente attivi di origine microbica e tutte le sostanze attive contenute i tali prodotti sono sostanze attive a basso rischio secondo quanto contenuto nell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009^{1bis}, tali prodotti sono considerati prodotti fitosanitari a basso rischio, a meno che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare o lo Stato membro relatore non esprimano una valutazione contraria.

^{1bis} ***Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).***

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

L'autorizzazione dell'utilizzo di prodotti o sostanze ottenuti per sintesi chimica è strettamente limitata ai casi in cui l'impiego dei fattori di produzione esterni di cui all'articolo 4, lettera f), contribuirebbe a un impatto ambientale inaccettabile.

Emendamento

L'autorizzazione dell'utilizzo di prodotti o sostanze ottenuti per sintesi chimica è strettamente limitata ai casi in cui ***tali prodotti o sostanze sono necessari come additivi per mangimi al fine di garantire la salute e il benessere degli animali conformemente al punto (i) della lettera e) del primo comma del presente paragrafo e laddove*** l'impiego dei fattori di produzione esterni di cui all'articolo 4, lettera f), contribuirebbe a un impatto ambientale inaccettabile.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione ***adotta*** atti ***di esecuzione*** che autorizzano o revocano l'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, e che stabiliscono le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l'uso. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.***

Emendamento

5. Alla Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti ***delegati conformemente all'articolo 36*** che autorizzano o revocano l'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, e che stabiliscono le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l'uso.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e previa autorizzazione della Commissione adottata senza applicare la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere agli agricoltori pagamenti nazionali per indennizzarli delle perdite subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici, a condizione che gli agricoltori abbiano adottato tutte le misure appropriate per prevenire il rischio di tale contaminazione. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite.

Emendamento

3. In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e previa autorizzazione della Commissione adottata senza applicare la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere agli agricoltori pagamenti nazionali per indennizzarli delle perdite subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici, a condizione che gli agricoltori abbiano adottato tutte le misure appropriate per prevenire il rischio di tale contaminazione. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite. ***Qualora gli operatori con un elevato rischio di contaminazione siano ubicati in prossimità di un'azienda agricola di produzione biologica e se l'origine della contaminazione può essere tracciata, gli Stati membri applicano il principio "chi inquina paga" o costituiscono riserve di bilancio per compensare le perdite subite dagli agricoltori biologici.***

Motivazione

Gli agricoltori biologici dovrebbero essere compensati per le perdite da essi subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impediscono loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici. A parte il risarcimento a livello nazionale/dell'UE, gli agricoltori biologici dovrebbero avere la possibilità di considerare gli operatori responsabili di tale contaminazione (principio "chi inquina paga").

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Sistemi nazionali di misure precauzionali e regimi di compensazione in caso di contaminazione accidentale

Al fine di evitare casi di contaminazione accidentale con sostanze non autorizzate a seguito di pratiche agricole tradizionali o di altre pratiche non biologiche in fase di lavorazione, preparazione e distribuzione, che esulano dal controllo degli operatori biologici, gli Stati membri definiscono misure precauzionali, nonché sistemi di compensazione in caso di contaminazione accidentale. Gli Stati membri assicurano che le perdite subite dagli agricoltori biologici a causa di contaminazioni accidentali siano adeguatamente compensate. Laddove sia possibile risalire all'origine della contaminazione, gli Stati membri applicano il principio "chi inquina paga".

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I termini di cui al paragrafo 1 e l'indicazione della percentuale di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.

Fatto salvo l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011^{1 bis}, i termini di cui al paragrafo 1 e l'indicazione della percentuale di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), sono indicati tra parentesi dopo l'ingrediente biologico e compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.

^{1 bis} ***Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di***

informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 23, paragrafo 3, sono **apposte** in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e **indelebili**.

Emendamento

3. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 23, paragrafo 3, sono **stampate** in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e **non coprono le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011^{1 bis}**.

^{1 bis} **Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).**

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione europea promuove campagne informative finalizzate a divulgare tra i cittadini la conoscenza del logo della produzione biologica dell'UE, onde consentire ai consumatori una scelta consapevole.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Capitolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Certificazione biologica

Controlli e certificazione biologica

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Sistema di controllo

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più

autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (UE) n. XX/XXXX (regolamento sui controlli ufficiali).

2. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento sui controlli ufficiali, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l'applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori, ad eccezione degli operatori che vendono al consumatore o all'utilizzatore finale di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2, e dei dettaglianti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/CE¹ bis della Commissione, sono sottoposti ad una verifica dell'osservanza almeno una volta l'anno. Nel determinare la frequenza dei controlli ufficiali delle aziende miste comprendenti unità non gestite secondo le norme di produzione biologica e unità gestite secondo dette norme, particolare attenzione è riservata al rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica da parte dell'azienda.

4. L'autorità competente può:

a) conferire le sue competenze di controllo a una o più altre autorità di controllo. Le autorità di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni;

b) delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. In tal caso gli

Stati membri designano le autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.

5. L'autorità competente può delegare compiti di controllo a un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sui controlli ufficiali, in particolare se:

a) vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli;

b) è comprovato che l'organismo di controllo:

i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;

ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti; e

iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

c) l'organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti;

d) l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorità competente;

e) vi è un coordinamento efficace fra l'autorità competente delegante e l'organismo di controllo.

6. In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l'autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti:

a) la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l'organismo si accinge a imporre agli operatori soggetti al suo controllo;

b) le misure che l'organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità e/o infrazioni.

7. Le autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

a) la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo;

b) l'autorizzazione di eccezioni di cui all'articolo 17.

8. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui controlli ufficiali, le autorità competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento di compiti delegati, l'autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

9. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l'autorità competente:

a) si assicura che i controlli effettuati dall'organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti;

b) verifica l'efficacia dei controlli;

c) prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;

d) revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.

10. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4.

11. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo.

12. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.

13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002^{1ter}, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel

corso dell'anno precedente.

^{1 bis} Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.03, pag. 36).

^{1 ter} Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 ter

Adesione al sistema di controllo

1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, o che immettono tali prodotti sul mercato:

a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;

b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 24 bis.

Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento.

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai

requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori con sistemi di verifica che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

3. Gli Stati membri designano un'autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.

6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori e i gruppi di operatori che

PE549.119v02-00

Emendamento

1. Gli operatori e i gruppi di operatori che

50/50

AD\1060761IT.doc

hanno notificato la loro attività a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, e rispettano il presente regolamento hanno il diritto di ricevere un certificato biologico. Il certificato biologico, rilasciato ove possibile in formato elettronico, consente almeno l'identificazione dell'operatore o del gruppo di operatori, del tipo o della gamma di prodotti coperti dal certificato e il suo periodo di validità.

hanno notificato la loro attività a norma dell'articolo 24 *ter*, paragrafo 1, e rispettano il presente regolamento hanno il diritto di ricevere un certificato biologico. Il certificato biologico, rilasciato ove possibile in formato elettronico, consente almeno l'identificazione dell'operatore o del gruppo di operatori, del tipo o della gamma di prodotti coperti dal certificato e il suo periodo di validità.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 bis

Misure in caso di irregolarità e infrazioni

1. Ove sia accertata un'irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari.

Ove sia accertata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro.

2. Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano

reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico.

Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione accertata.

La Commissione può specificare, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2, la forma e le modalità che devono assumere dette comunicazioni.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 ter

Scambio di informazioni

Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Si ritiene necessario rafforzare le disposizioni relative alla vigilanza della Commissione nei paesi terzi. Si ritiene, altresì, importante rafforzare la supervisione e i controlli nel quadro degli accordi di equivalenza con i paesi terzi.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Si segnala l'opportunità di verificare quanto già previsto dalla normativa europea per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi attualmente in vigore (regolamento (CE) n. 1235 del 2008)^{1 bis}, ma in fase di revisione, al fine di stabilire un efficace raccordo e garantire una coerenza complessiva.

^{1 bis} **Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).**

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale

e di animali biologici destinati alla riproduzione.

biologico, di animali biologici destinati alla riproduzione **e di giovani stock di animali di acquacoltura**. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

soppresso

Misure transitorie relative all'origine del materiale riproduttivo vegetale e all'origine degli animali destinati alla riproduzione e dei giovani stock di animali di acquacoltura

Al fine di garantire una transizione armoniosa tra le norme relative all'origine biologica del materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007 e le norme relative agli animali destinati alla riproduzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), di tale regolamento e ai giovani stock di animali di acquacoltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dello stesso regolamento e l'eccezione alle norme di produzione che la Commissione ha adottato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, e, d'altra parte, le nuove norme di produzione per i vegetali e i prodotti vegetali e per gli animali e le alghe marine e gli animali di acquacoltura di cui, rispettivamente, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo alla concessione di eccezioni ove tale concessione sia ritenuta necessaria per garantire l'accesso a materiale riproduttivo vegetale, ad animali vivi destinati alla

riproduzione e a giovani stock di animali di acquacoltura che possono essere utilizzati per la produzione biologica. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo cessano di applicarsi il 31 dicembre 2021.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 88

Proposta di regolamento Allegato I – trattino 14

Testo della Commissione

Emendamento

– sale marino,

soppresso

Motivazione

Il sale marino va escluso dall'ambito di applicazione del regolamento. Il sale marino è un minerale e non dovrebbe, quindi, essere considerato un prodotto agricolo. Finora non è stata presentata nessuna proposta di disciplinare di produzione e si teme che il fatto di occuparsi del sale marino, biologico, e del salgemma, non biologico, possa creare confusione. L'inclusione del sale nell'ambito di applicazione del regolamento aumenterà significativamente gli oneri amministrativi a carico del settore della trasformazione alimentare.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Allegato I – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti dal regolamento del Consiglio n. 251/2011^{1bis}.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Motivazione

I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono ottenuti da prodotti del settore vitivinicolo che, secondo le disposizioni applicabili, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75% per i vini aromatizzati e al 50% per le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Dal momento che l'ambito di applicazione del regolamento in materia di biologico è stato ampliato al fine di includere i prodotti agricoli trasformati, sarebbe opportuno includere i prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – punto 1.4.1

Testo della Commissione

1.4.1. Per la produzione di piante e prodotti vegetali viene utilizzato *solo* materiale riproduttivo vegetale prodotto biologicamente. *A tal fine, le piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, la pianta madre sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.*

Emendamento

1.4.1. Per la produzione di piante e prodotti vegetali viene utilizzato materiale riproduttivo vegetale prodotto biologicamente.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – punto 1.4.2

Testo della Commissione

1.4.2. Uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica

*Il materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica può essere utilizzato solo se **proviene da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica o se ciò è giustificato per scopi di ricerca, per sperimentazione nelle prove sul campo su scala ridotta oppure per scopi legati alla conservazione delle risorse genetiche riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.***

Emendamento

1.4.2. Uso di sementi o di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica

Le sementi o il materiale riproduttivo vegetale non ottenuti da produzione biologica possono essere utilizzati solo se autorizzati dalla Commissione conformemente all'articolo 17 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il materiale organico non è disponibile, come confermato dall'autorità competente;*
- il suo uso è ritenuto necessario per la conservazione regionale della biodiversità o per un patrimonio genetico sufficientemente ampio;*
- proviene da un'unità di produzione che si trova in fase di conversione alla produzione biologica; oppure*
- il suo uso è giustificato per scopi di ricerca o sperimentazione nelle prove sul campo su scala ridotta.*

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – punto 1.5.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.5.8 bis. Preparati biodinamici

L'uso di preparati biodinamici è consentito.

Motivazione

I preparati biodinamici dovrebbero essere consentiti.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.3.3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la scelta della razza deve essere appropriata e contribuire anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

Emendamento

d) la scelta della razza deve essere appropriata ***al fine di garantire un livello elevato di benessere animale*** e contribuire anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.3.3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno allo sviluppo rurale e il piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea agevoleranno, se del caso, la corretta applicazione e osservanza delle norme in materia di riproduzione.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.3.4

Testo della Commissione

1.3.4. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali (senza che ciò incida sul loro benessere), nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie

Emendamento

1.3.4. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali (senza che ciò incida sul loro benessere), nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie

specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e varietà autoctone.

specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e varietà autoctone.

I tassi medi di crescita e di produzione sono determinati dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, per tutti gli animali da ingrasso, inclusi i polli da carne e i tacchini. Se del caso, vengono utilizzati indicatori per valutare e confermare la resistenza e l'adeguatezza delle razze per l'allevamento biologico. Tali indicatori includono i tassi medi di crescita per tutte le razze e i tassi medi di produzione per tutte le razze destinate alla produzione di uova e latte compatibili con le norme relative alla durata dell'allevamento per ciascuna specie (vale a dire il numero di giorni prima della macellazione per il pollame).

Emendamento 96

Proposta di regolamento Allegato II – parte II – punto 1.3.5

Testo della Commissione

1.3.5. In caso di razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, a fini di riproduzione possono essere introdotti in un'azienda **biologica animali allevati in modo non biologico; in casi simili, gli animali appartenenti alle razze in questione non devono necessariamente essere nullipari.**

Emendamento

1.3.5. A fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda **agricola animali allevati in modo non biologico **previa autorizzazione della Commissione conformemente all'articolo 17 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:****

– in caso di razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, in questo caso, gli animali appartenenti alle razze in questione non

devono necessariamente essere nullipari;
– *quando, in una particolare regione, non siano disponibili animali biologici, come confermato dall'autorità competente.*

Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici allo scadere del periodo di conversione di cui al punto 1.2. Il pollame non biologico può essere introdotto in un'azienda e convertito prima dei tre giorni di età.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale;

Emendamento

b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici ***o con i mangimi in conversione di cui al punto 1.4.3*** che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale;

Motivazione

È necessario mantenere lo status quo in quanto non sono disponibili sul mercato mangimi biologici a sufficienza.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita ***e di amminoacidi sintetici***;

Emendamento

f) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita ***e i prodotti o le sostanze ottenuti per sintesi chimica sono strettamente limitati ai casi in cui sono necessari come additivi per mangimi al fine di garantire la salute e il benessere degli animali in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera e), punto (i) del presente regolamento***;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.2.1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le terre comuni siano interamente gestite in conformità con le disposizioni del presente regolamento;

Emendamento

a) le terre comuni ***non siano state trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica per almeno tre anni*** e siano interamente gestite in conformità con le disposizioni del presente regolamento;

Motivazione

L'emendamento mantiene lo status quo.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.2.1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) qualsiasi animale non biologico che utilizzi il pascolo in questione deve provenire da un sistema di produzione equivalente a quelli stabiliti agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013³;

Emendamento

soppresso

³ ***Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).***

Motivazione

Prescrizioni specifiche concernenti la possibilità di far pascolare animali non biologici insieme agli animali biologici riducono la flessibilità e, quindi, la potenziale conversione

delle zone agricole comuni in zone di pascolo. La gestione dell'azienda tradizionale, conformemente agli obblighi di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non influisce sulla qualità del letame depositato nelle zone di pascolo. È più importante che gli animali siano trattati in conformità del regolamento in materia di biologico quando si utilizzano zone biologiche come zone di pascolo comune.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.3.1

Testo della Commissione

1.4.3.1. Per le aziende agricole in conversione, fino al **15%** della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché questi ultimi facciano parte delle stesse aziende. In caso di utilizzazione contemporanea di mangimi in conversione e mangimi ottenuti da appezzamenti agricoli durante il loro primo anno di conversione, la loro percentuale combinata totale non può superare le percentuali massime fissate al punto 1.4.3.2.

Emendamento

1.4.3.1. Per le aziende agricole in conversione, fino al **20%** della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché questi ultimi facciano parte delle stesse aziende. I mangimi prodotti nel corso del primo anno di conversione non possono essere utilizzati per la produzione di mangimi biologici trasformati. In caso di utilizzazione contemporanea ***per l'alimentazione animale*** di mangimi in conversione e mangimi ottenuti da appezzamenti agricoli durante il loro primo ***e secondo*** anno di conversione, la loro percentuale combinata totale non può superare le percentuali massime fissate al punto 1.4.3.2. ***Durante il primo anno di conversione, i mangimi non possono essere utilizzati per la produzione di mangimi biologici trasformati.***

Motivazione

L'emendamento mantiene lo status quo.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.3.2

Testo della Commissione

1.4.3.2. Per le aziende agricole biologiche, a partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del **20%** in media della formulazione alimentare. Per aziende agricole in conversione, quando i mangimi in conversione provengono dall'azienda stessa, tale percentuale può arrivare al 100%.

Emendamento

1.4.3.2. Per le aziende agricole biologiche, a partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del **30%** in media della formulazione alimentare. Per **le** aziende agricole in conversione, quando i mangimi in conversione **del secondo anno di conversione** provengono dall'azienda stessa, tale percentuale può arrivare al 100%.

Motivazione

L'emendamento mantiene lo status quo.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.5.2.2

Testo della Commissione

1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa.

Emendamento

1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa. ***I medicinali veterinari allopatrici il cui uso è autorizzato nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19 possono essere utilizzati senza consultare un veterinario.***

Motivazione

In order to ensure animal welfare and appropriate action for specific diseases, a list of permitted allopathic veterinary medicinal products should be introduced. Certain products

suitable for organic production are banned due to their categorization as allopathic veterinary medicinal products or limited due to the requirement for veterinarian inclusion, e.g. Orbesol which is a sterile, non-antibiotic intramammary infusion in the form of a viscous paste, oxytocin hormone for calving cattle, intravenous infusion of calcium salt solutions to cure milk fever, or storage of analgesic products used in connection with castration of piglets.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.6.2

Testo della Commissione

1.6.2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. Gli animali devono avere accesso a ripari o luoghi ombreggiati per proteggerli da condizioni climatiche avverse.

Emendamento

1.6.2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali, il benessere degli animali e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. Gli animali devono avere accesso a ripari o luoghi ombreggiati per proteggerli da condizioni climatiche avverse. ***Nell'allevamento biologico non sono ammessi sistemi di confinamento.***

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.1

Testo della Commissione

1.7.1. Le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze ***di base*** in materia di salute e benessere degli animali.

Emendamento

1.7.1. Le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze in materia di salute e benessere degli animali.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.2

Testo della Commissione

1.7.2. Le pratiche di allevamento, compresa la densità degli animali e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.

Emendamento

1.7.2. Le pratiche di allevamento, compresa la densità degli animali e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali ***durante tutto l'arco della loro vita. Ridurre lo stress degli animali al minimo deve essere un principio guida nell'allevamento.***

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.3

Testo della Commissione

1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

Emendamento

1.7.3. Gli animali ***erbivori*** hanno in permanenza accesso ai pascoli quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. ***Quando le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo non consentono l'accesso ai pascoli, gli animali erbivori hanno, se del caso, accesso a spazi all'aria aperta dove possono muoversi, salvo nei casi in cui ciò non contribuisce al benessere dell'animale o degli animali interessati o qualora la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi temporanei per motivi di tutela della salute umana e animale.***

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.6

Testo della Commissione

1.7.6. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari. **Le** autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle microimprese, se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.

Emendamento

1.7.6. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari. **Per un periodo massimo di [15 anni dall'entrata in vigore del regolamento], le** autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle microimprese, se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.7

Testo della Commissione

1.7.7. Il trasporto degli animali ha una durata **il più possibile** limitata.

Emendamento

1.7.7. Il trasporto degli animali ha una durata limitata a un massimo di 8 ore per i mammiferi e di 4 ore per il pollame e i conigli, salvo talune eccezioni dovute alle condizioni geografiche nelle regioni ultraperiferiche, a reti stradali scarse, a luoghi remoti o alla possibilità, comprovata da risultati della ricerca scientifica, di viaggi più lunghi per alcune specie animali, purché siano rispettate le norme sul benessere animale. A tal fine, è necessario sostenere i macelli locali.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.7 bis. Le disposizioni relative alla durata massima del trasporto di cui al punto 1.7.7. sono adattate in funzione delle esigenze specifiche delle specie di cui al presente allegato. Vengono altresì rispettate le altre condizioni di trasporto stabilite nel presente allegato, quali quelle relative alla disponibilità di spazio sui camion, alla pavimentazione, al controllo della temperatura, all'accesso all'acqua, ai requisiti sociali e alle condizioni di stabulazione in base a ciascuna specie. Viene prestata particolare attenzione al trasporto di animali fragili o da riforma.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.8

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.8. Agli animali sono risparmiate **il più possibile** le sofferenze, *comprese le mutilazioni, nel corso* della loro **intera** vita **e** anche al momento della macellazione.

1.7.8. Agli animali sono risparmiate le sofferenze **evitabili, nell'intero arco** della loro vita **come** anche al momento del trasporto e della macellazione.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.8 bis. Per tutti gli animali è obbligatorio lo stordimento adeguato e senza dolore prima della macellazione. Sono vietati i metodi di stordimento e/o di macellazione inadeguati, come l'utilizzo della sospensione in vita e dei bagni d'acqua elettrici per i polli e i tacchini da

ingrasso, l'asfissia e il dissanguamento senza stordimento.

Tutti coloro che entrano in contatto con gli animali biologici durante il trasporto e la macellazione ricevono una formazione adeguata per garantire la corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento, suffragata da ispezioni periodiche volte a garantirne il rispetto.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.9 bis. Nell'allevamento biologico la rimozione delle corna e la decornazione non devono essere effettuate in modo sistematico. Tali operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dalle autorità competenti per motivi veterinari o di benessere degli animali, oppure per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.11. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo sotto anestesia o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna a opera di personale qualificato.

1.7.9 ter. La castrazione chirurgica è vietata salvo in singoli casi in cui è inevitabile. Qualora sia inevitabile, l'intervento è effettuato sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

Sono consentiti i prodotti e i metodi alternativi non ormonali disponibili atti ad evitare o a ridurre il ricorso alla castrazione chirurgica, tra cui la prevenzione immunologica dell'odore di

verro, l'utilizzo di selezioni genetiche specifiche con un minore odore di verro e gli additivi per mangimi.

La Commissione vaglia il divieto di castrazione dei porcellini in linea con i risultati di una valutazione d'impatto e propone misure legislative conseguenti entro il 2020.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Allegato II – parte II – punto 1.7.10

Testo della Commissione

1.7.10. La sofferenza degli animali è **ridotta al minimo applicando** un'anestesia e/o analgesia **sufficiente ed** effettuando le operazioni **all'età** più opportuna a opera di personale qualificato.

Emendamento

1.7.10. **Se per uno dei motivi di cui al punto 1.7.9 bis. si reputa necessario effettuare un intervento chirurgico**, la sofferenza degli animali **interessati è evitata grazie all'applicazione di valide pratiche veterinarie, ivi compresa un'anestesia adeguata e un'analgesia prolungata nonché** effettuando le operazioni **solo quando l'animale interessato abbia raggiunto l'età** più opportuna a opera di personale **autorizzato e** qualificato. **Le misure di attenuazione del dolore dell'animale devono continuare finché ritenute necessarie dopo qualsiasi operazione che le richieda.**

Emendamento 116

Proposta di regolamento Allegato II – parte II – punto 1.7.10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.10 bis. Qualsiasi procedura chirurgica, ove necessaria, è effettuata da un medico veterinario. Per quanto possibile, si applicano le alternative non chirurgiche e la consulenza in merito all'uso di razze adeguate e di pratiche di allevamento al fine di far fronte a

*problemi specifici associati
all'allevamento di maschi non castrati
(interi) e di animali con le corna.*

Emendamento 117

Proposta di regolamento Allegato II – parte II – punto 1.7.12

Testo della Commissione

1.7.12. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica coercitiva sugli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatrici prima o nel corso del trasporto.

Emendamento

1.7.12. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica coercitiva sugli animali, **salvo in circostanze eccezionali e conformemente al punto 1.9 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1099/2009^{1 bis}**. È opportuno evitare di mischiare animali che non si conoscono durante il trasporto o la stabulazione e di sostare inutilmente durante la notte. **Gli animali sociali sono tenuti in gruppi e devono potersi muovere e girare nei recinti.** È vietato l'uso di calmanti allopatrici prima o nel corso del trasporto.

^{1 bis} **Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).**

Emendamento 118

Proposta di regolamento Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) bovini, ovini e caprini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

Emendamento

a) bovini, ovini e caprini hanno **in permanenza** accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) in deroga alla lettera a), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto;

Emendamento

b) in deroga alla lettera a), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.

Nel caso in cui, per soddisfare i criteri di cui alla lettera a) e alla presente lettera, sia necessario adeguare le installazioni destinate all'allevamento biologico esistenti, l'adeguamento viene effettuato nel corso di un periodo transitorio di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) nei casi in cui bovini, ovini e caprini hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;

Emendamento

soppresso

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il **90%** dei mangimi proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con

Emendamento

d) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il **60%** dei mangimi proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con

altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. **Almeno** il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera di bovini, ovini e caprini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione;

Emendamento

e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. ***Le razze sono scelte in base alla loro capacità di adattamento locale alle condizioni di pascolo e alla loro idoneità per quanto concerne altre disposizioni in materia di regime alimentare, incluse le loro esigenze di foraggio grossolano, fresco, essiccato o insilato. Nel caso in cui non siano possibili maggiori percentuali di foraggio grossolano, si applicano le seguenti norme minime, nel rispetto delle prescrizioni in termini di alimentazione, salute e benessere delle razze interessate: almeno*** il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera di bovini, ovini e caprini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/119/CE⁴ del Consiglio, è **vietato** l'allevamento di vitelli in recinti

Emendamento

c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/119/CE⁴ del Consiglio, è **vietata qualsiasi forma di stabulazione**

individuali ***dopo una settimana di età***, salvo per singoli capi, per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari.

individuale, incluso l'allevamento di vitelli in recinti individuali, salvo per singoli capi, per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari.

⁴ Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

⁴ Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) i vitelli trattati singolarmente per motivi veterinari sono tenuti in spazi caratterizzati da una pavimentazione solida e dispongono di una lettiera di paglia. Ogni singolo vitello deve potersi girare facilmente, sdraiarsi in tutta la sua lunghezza (comodamente) e avere un contatto visivo con gli altri vitelli. Se il vitello non è allevato con la madre, è consentito allevare i vitellini in gruppo solo dopo una settimana di età;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) tutti i locali di stabulazione danno accesso ad una zona aperta che permetta agli animali di fare esercizio.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) gli equini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

Emendamento

a) gli equini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.
Nelle altre occasioni, i cavalli hanno accesso ai foraggi grossolani;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) nei casi in cui gli equini hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;

Emendamento

soppresso

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il **90%** dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

Emendamento

c) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il **60%** dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) per gli equini, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli equini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati;

Emendamento

d) per gli equini, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. ***Qualora non sia possibile ottenere percentuali più elevate di foraggi grossolani, si applica la seguente norma minima rispettando al contempo i requisiti in materia di nutrizione, salute e benessere della razze interessate:*** almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli equini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.2.3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i locali di stabulazione degli equini devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. ***Almeno metà della*** superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.2.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

Emendamento

a) i locali di stabulazione degli equini devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. ***L'intera*** superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.2.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) almeno il **60%** dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o,

Emendamento

a) almeno il **20%** dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o,

qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'acqua pulita e fresca deve essere sempre disponibile in quantità sufficienti.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i locali di stabulazione dei suini devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. ***Almeno metà della*** superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.3.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

a) i locali di stabulazione dei suini devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. ***L'intera*** superficie/***pavimentazione*** minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.2.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) deve sempre esserci una lettiera di paglia sufficientemente grande al fine di garantire che tutti i suini nel recinto possano sdraiarsi contemporaneamente occupando il maggior spazio possibile;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento;

Emendamento

c) le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento, ***periodi nei quali devono potersi muovere liberamente nel proprio recinto e non devono essere legate se non per breve tempo e in casi assolutamente necessari.***

Fatti salvi ulteriori requisiti concernenti la paglia, alcuni giorni prima della data prevista per il parto, si fornisce alle scrofe una quantità sufficiente di paglia o altro materiale naturale adeguato per consentire la costruzione del nido;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

Emendamento

e) gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati. ***L'ambiente deve essere dotato di materiali utilizzati per l'arricchimento dato che ciò contribuisce positivamente al benessere della specie suina.***

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.4 – tabella 2

Testo della Commissione

Superfici coperte
(superficie netta disponibile per gli animali)

Superfici scoperte
(spazi liberi, esclusi i pascoli)

	Peso vivo minimo (kg)	m2/capo	m2/capo
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50	0,8	0,6
	fino a 85	1,1	0,8
	fino a 110	1,3	1
Suinetti	oltre 40 giorni e fino a 30 kg	0,6	0,4
Suini da riproduzione		2,5 per scrofa	1,9
		6 per verro	8,0
		Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro	

Emendamento

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	m2/capo	m2/capo
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50	0,8	0,6
	fino a 85	1,1	0,8
	fino a 110	1,3	1
	oltre 110	1,5	1,2
Suinetti	oltre 40 giorni e fino a 30 kg	0,6	0,4
Suini da riproduzione		2,5 per scrofa	1,9
Suini da riproduzione		2,5 per scrofa	1,9
		6 per verro	8,0
		Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro	

Motivazione

È opportuno ripristinare la categoria oltre i 110 kg - superficie coperta 1,5 – superficie scoperta: 1,2 - già presente nel regolamento (CE) n. 889/2008.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.2

Testo della Commissione

2.4.2. Origine del pollame

Il pollame *deve essere allevato fino al raggiungimento di un'età minima oppure* deve provenire da tipi genetici a lento accrescimento, stabiliti dall'autorità competente.

Ove l'agricoltore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

- (a) 81 giorni per i polli;
- (b) 150 giorni per i capponi;
- (c) 49 giorni per le anatre di Pechino;
- (d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;
- (e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;
- (f) 92 giorni per i germani reali;
- (g) 94 giorni per le faraone;
- (h) 140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; e
- (i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

Emendamento

2.4.2. Origine del pollame

Le linee avicole a rapido accrescimento sono vietate.

Il pollame deve provenire da tipi genetici a lento accrescimento ***che rispettino tassi di crescita giornalieri precisi e limitati compatibili con l'età di allevamento minima di ogni specie. La Commissione stabilisce i tassi di crescita conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.***

Ove l'agricoltore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

- a) 81 giorni per i polli;
- b) 150 giorni per i capponi;
- c) 49 giorni per le anatre di Pechino;
- d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;
- e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;
- f) 92 giorni per i germani reali;
- g) 94 giorni per le faraone;
- h) 140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; e
- i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) almeno il **60%** dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

Emendamento

a) almeno il **20%** dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno **un terzo** della vita. Gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, dotati di dispositivi di protezione e devono consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi;

Emendamento

c) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto, ***inclusi i pascoli e/o aree boschive***, per almeno ***metà*** della vita ***e in modo permanente da quando è completamente piumato***. Gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione ***annuale o perenne, devono essere*** dotati di dispositivi di protezione ***che consentano agli animali di nascondersi e di ruspare*** e devono consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa unionale, ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di

Emendamento

d) il pollame tenuto al chiuso, ***anche*** a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa unionale, ha ***accesso a una veranda (recinto esterno) e ha*** permanentemente accesso a quantità

materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche;

sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – lettera e – punti vi

Testo della Commissione

Emendamento

(vi) i sistemi multistrato non possono avere più di tre livelli di superfici utilizzabili, incluso il pianoterra. I diversi livelli e le zone intermedie, ad esempio le aree di nidificazione, non devono essere separate da una distanza superiore al metro. Le deiezioni presenti ai livelli più elevati potranno essere rimosse da un sistema automatizzato;

soppresso

Motivazione

Il sistema multistrato non è in linea con i principi dell'agricoltura biologica e dovrebbe essere vietato.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame si procederà a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell'allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto verrà lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Questi requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno.

g) nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame si procederà a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell'allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto verrà lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Questi requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno. ***Il pollame può***

essere tenuto in spazi all'aperto caratterizzati da una copertura di almeno il 50% di vegetazione annuale o perenne. È ammesso un mix di alberi e di spazi all'aperto.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – tabella 2

Testo della Commissione

	Riproduttori/genitori	Animali giovani		Pollame da ingrasso		Capponi	Ovaiole
Età	Riproduttori	Pollastrelle 0-8 settimane	Pollastrelle 9-18 settimane	Pulcini e pulcinotti 0-21 giorni	Finissaggi o 22 - 81 giorni	22-150 giorni	Galline ovaiole a partire da 19 settimane
Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili	6 volatili	24, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m²	15, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m²	20, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	6 volatili
Spazio sul trespolo (cm)							18
Limiti aggiuntivi/ m2 di superficie calpestabile (compresa la veranda, se l'accesso è possibile 24 ore su 24) per i sistemi multistrato	9	36 esclusa la zona veranda	22	Normalmente non applicabile			9
Taglia limite del branco	3 000 compresi i maschi	10 000*	3 300	10 000*	4 800	2 500	3 000
Densità nei percorsi esterni (m2/volatile), a condizione	4	1	4	1	4	4	4

che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno

suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Emendamento

Età	Riproduttori/genitori	Animali giovani		Pollame da ingrasso		Capponi	Ovaiole
	Riproduttori	Pollastrelle 0-8 settimane	Pollastrelle 9-18 settimane	Pulcini e pulcinotti 0-21 giorni	Finissaggi o 22 - 81 giorni	22-150 giorni	Galline ovaiole a partire da 19 settimane
Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili	6 volatili	massimo di 14 kg di peso vivo/m²	massimo di 14 kg di peso vivo/m²	20 volatili, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10 volatili, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10 volatili, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	6 volatili
Spazio sul trespolo (cm)							18
Limiti aggiuntivi/ m2 di superficie calpestabile (compresa la veranda, se l'accesso è possibile 24 ore su 24) per i sistemi multistrato	9	36 esclusa la zona veranda	22	Normalmente non applicabile			9
"Unità produttiva"	3 000 compresi i maschi	10 000*	3 300	10 000*	4 800	2 500	3 000
Densità nei percorsi esterni (m2/volatile), a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno	4	1	4	1	4	4	4

suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Motivazione

Fare riferimento all'"unità produttiva" serve ad evitare il rischio che un'unità produttiva sia suddivisa in più branchi consentendo un grande allevamento industriale, il che apparirebbe incompatibile con i principi della zootecnia biologica.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno **un terzo** della vita. In particolare va garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile, ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

Emendamento

a) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto, **inclusi pascoli e/o aree boschive**, per almeno **metà** della sua vita. In particolare va garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile, ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – lettera b

Testo della Commissione

(b) gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi. La vegetazione presente nello spazio all'aperto dev'essere raccolta e rimossa a intervalli regolari per limitare eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'uscio più vicino del ricovero per pollame. **Può essere** tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'uscio più vicino del ricovero, purché vi sia un numero

Emendamento

b) gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, **devono** essere dotati di dispositivi di protezione e **devono** consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi. **Si prevedono altresì dispositivi di protezione in numero adeguato per consentire agli animali di rifugiarsi e di nascondersi.** La vegetazione presente nello spazio all'aperto dev'essere raccolta e rimossa a intervalli regolari per limitare eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'uscio più vicino del ricovero per pollame. **Sarà** tuttavia

sufficiente di ripari e abbeveratoi uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro;

ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'uscio più vicino del ricovero, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e abbeveratoi uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro;

Emendamento 147

Proposta di regolamento Allegato II – parte II – punto 2.4.7

Testo della Commissione

2.4.7. Benessere degli animali
È vietata la spiumatura di volatili vivi.

Emendamento

2.4.7. Benessere degli animali
Sono vietate l'alimentazione forzata e la spiumatura di volatili vivi.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Allegato II – parte II – punto 2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2.4 bis. Produzione di conigli

Tutti gli erbivori, inclusi i conigli, hanno in permanenza accesso ai pascoli quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo. Se le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo non permettono l'accesso ai pascoli, i conigli hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, a meno che la normativa dell'Unione imponga restrizioni e obblighi temporanei per motivi di tutela della salute umana e animale. I conigli hanno sempre spazio sufficiente per alzarsi completamente sulle zampe posteriori e per assecondare il proprio comportamento naturale, ad esempio saltare senza colpire il tetto della recinzione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare norme dettagliate conformemente all'articolo 11, paragrafo

2, sulla produzione di conigli.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – titolo

Testo della Commissione

Norme di produzione per *le* alghe *marine* e gli animali di acquacoltura

Emendamento

Norme di produzione per alghe e animali d'acquacoltura

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.3.3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) l'astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito Phaffia).

Motivazione

Per soddisfare le esigenze fisiologiche, in primo luogo, degli animali carnivori d'acquacoltura dovrebbe essere consentita a determinate condizioni l'astaxantina di origine naturale. Sarebbe opportuno mantenere il regolamento in vigore in questo settore.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.4.2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatrici è limitata a due cicli di trattamento annuali.

Emendamento

d) ad eccezione delle vaccinazioni, *delle cure antiparassitarie* e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatrici è

Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatrici **sono** limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatrici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici;

limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatrici **devono essere** limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati i limiti dei trattamenti allopatrici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici;

Motivazione

I parassiti sono spesso trattati con prodotti classificati come medicinali allopatrici. Per questo motivo e per garantire la coerenza con il paragrafo 4.1.4.2., lettera e), è necessaria una deroga al paragrafo 4.1.4.2, lettera d).

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.5 -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4.1.5.-1. L'acquacoltura biologica si limita alle specie adatte all'acquacoltura e sulle quali sono disponibili conoscenze sufficienti per consentire la definizione di norme relative a tali specie e garantirne l'applicazione.

In ogni caso, sono utilizzate soltanto le specie e razze più adatte. È vietato l'allevamento di specie ittiche solitarie e preda, le cui esigenze in termini di isolamento e di caccia non possono essere soddisfatte in cattività.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.6.1

Testo della Commissione

Emendamento

4.1.6.1. Gli addetti alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze **di base** in materia di salute e benessere degli animali.

4.1.6.1. Gli addetti alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze in materia di salute e benessere degli animali.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.6.6

Testo della Commissione

4.1.6.6. Devono essere prese misure appropriate per limitare al minimo il trasporto di animali d'acquacoltura.

Emendamento

4.1.6.6. Devono essere prese misure appropriate per limitare al minimo il trasporto di animali d'acquacoltura **vivi e per garantire che il trasporto non superi le sei ore, salvo talune eccezioni dovute alle condizioni geografiche nelle regioni ultraperiferiche, a reti stradali scarse, a luoghi remoti o alla possibilità, comprovata da risultati della ricerca scientifica, di viaggi più lunghi per alcune specie animali, purché siano rispettate le norme sul benessere animale.**

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.6.7

Testo della Commissione

4.1.6.7. Agli animali **sono risparmiate il più possibile** le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche al momento della macellazione.

Emendamento

4.1.6.7. **Si evitano** agli animali le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche al momento **del trasporto e** della macellazione.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.6.8

Testo della Commissione

4.1.6.8. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, in modo da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La manipolazione prima della macellazione va eseguita in modo da evitare lesioni,

Emendamento

4.1.6.8. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, in modo da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La manipolazione prima della macellazione va eseguita in modo da

mantenendo nel contempo la sofferenza e lo stress a un livello minimo. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

evitare lesioni, mantenendo nel contempo la sofferenza e lo stress a un livello minimo. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione. ***È vietata la macellazione tramite dissanguamento ed esposizione al biossido di carbonio. I crostacei sono uccisi esclusivamente con metodi che prevedono l'utilizzo di dispositivi elettrici per lo stordimento/abbattimento.***

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.6.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4.1.6.8 bis. È vietata la pesca di pesci organici vivi.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte IV – punto 2.2.4 – lettera b – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– alghe, comprese quelle marine;

– alghe, comprese quelle marine ***e il lithothamnium;***

Motivazione

L'alga lithothamnium è già utilizzata per la produzione di latte biologico di origine vegetale in virtù del suo elevato contenuto di calcio, senza necessità di utilizzare altri additivi. Ciò dovrebbe essere possibile anche a livello di UE.

PROCEDURA

Titolo	Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, modifica regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e abrogazione regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
Riferimenti	COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 2.4.2014
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 2.4.2014
Relatore per parere Nomina	Sirpa Pietikäinen 5.9.2014
Esame in commissione	24.2.2015
Approvazione	6.5.2015
Esito della votazione finale	+: 43 -: 16 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Bart Staes
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Arne Gericke